



COMUNE DI SAN NICOLO' GERREI

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA N. 2

in data 22/05/2024

OGGETTO:

Pulizia terreni e aree nel centro abitato – Prescrizioni a tutela della salute pubblica e prevenzione incendi.

IL SINDACO

Premesso che numerosi terreni in prossimità dell'abitato risultano incolti, con notevole crescita di vegetazione spontanea;

Considerato che nel centro abitato esistono diverse aree che possono costituire habitat atto a favorire la proliferazione di insetti e parassiti;

Preso atto che tale fatto, nel caso specifico, essendo in prossimità di abitazioni, costituisce:

- Situazione di pericolo per l'incolumità pubblica per la possibilità di propagazione di incendi;
- Situazione di rischio per la popolazione sotto il profilo igienico sanitario per la proliferazione di zecche ed altri insetti nocivi, notoriamente portatori di malattie infettive anche gravi;
- Motivo di pregiudizio del decoro urbano e favorisce l'abbandono di rifiuti di vario genere;

Viste le indicazioni impartite dalla ATS Sardegna per il controllo e la lotta contro le zecche e le zanzare e, in particolare, per limitare la diffusione della zanzara tigre;

Viste le prescrizioni Regionali antincendio che dispongono norme di prevenzione tese a prevenire azioni potenzialmente determinanti l'innescò di incendi nei periodi a rischio;

Viste:

- la Legge 23/12/1978 n. 833, "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
- l'art. 16 della Legge Regionale n. 21 del 18 maggio 1994, "Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina";
- la Legge 21 novembre 2000 n. 353, "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- gli art. 192 e 255 del Testo Unico Ambientale D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" disciplinante l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti;
- la Legge 24 Novembre 1981, n. 689;
- il D.Lgs. 30/04/1992, n.285, ed il relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/1992, e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto opportuno adottare provvedimenti tesi a contenere e prevenire la diffusione e il proliferare delle infestazioni dai citati pericolosi parassiti, disponendo l'esecuzione di interventi di pulizia delle aree degradate con particolare riguardo a quelle poste all'interno ed in prossimità dell'area urbana, a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità;

Considerato che il presente atto è determinato da valutazioni oggettive di tutela della salute, dell'igiene, dell'ambiente, del decoro urbano, nonché della pubblica incolumità, mediante la disposizione di prescrizioni specifiche atte a porre in essere azioni di prevenzione di condizioni di pericolo;

Visto l'art. 50 del TUEL emanato con D.Lgs. 267/2000;

Visto lo statuto comunale,

ORDINA

Con decorrenza immediata e comunque non oltre il 15 Giugno 2024:

1. Ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo:

- **di aree ubicate nel centro abitato** e nelle sue immediate vicinanze, o, comunque, in prossimità di abitazioni, di provvedere al taglio dell'erba e alla pulizia delle stesse aree, allo sgombero e smaltimento controllato degli eventuali cumuli di rifiuti abbandonati anche da ignoti, alla rimozione delle sterpaglie infestanti, eventualmente anche mediante aratura superficiale, eliminando il rischio di incendi e il proliferare di insetti nocivi;
- **di terreni siti nella periferia urbana**, devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine

delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

- **di terreni prospicienti le strade comunali e vicinali**, di ripulire dalle erbacce, sterpaglie, rovi ed eventuali rifiuti, l'area limitrofa alla strada pubblica, per una fascia di larghezza non inferiore a tre metri;

2. Ai proprietari o detentori di cani e di altri animali da compagnia di provvedere:

- al trattamento antiparassitario e alla cura degli stessi;
- alla costante pulizia dell'ambiente in cui vivono;
- ad impedire il loro vagabondare nelle strade e negli spazi pubblici o aperti al pubblico.

3. Ai proprietari di aree utilizzate per deposito temporaneo o permanente di procedere alla loro manutenzione tenendole costantemente sgombrare da detriti, immondizie, materiali putrescibili, macchinari obsoleti, carcasse di autoveicoli e da qualsiasi altro tipo di rifiuto;

I predetti interventi di pulizia dovranno essere effettuati entro il 15 GIUGNO 2024, con l'avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà del Comune, trascorso il termine su indicato e previa diffida, procedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dei soggetti inadempienti oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla presente ordinanza.

INFORMA

1. Che chiunque viola la presente Ordinanza è soggetto alle sanzioni Amministrative previste dalla normativa correlata in vigore al momento dell'accertamento e, in particolare, alle sanzioni di seguito indicate:
 - a) per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali applicazione delle sanzioni amministrative da **Euro 50,00** (cinquanta) ad **Euro 200,00** (duecento).
 - b) per la mancata pulizia delle aree da rifiuti di qualsiasi genere ivi presenti o depositati, sarà elevata una sanzione pecuniaria da **Euro 300,00 a 3.000,00**, ai sensi dell'art. 255 del D.Lgs n. 152/2006. Qualora sia rinvenuto l'abbandono di rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa sarà aumentata fino al doppio.
 - c) nel caso di mancato taglio di siepi e rami, che si protendono oltre il confine stradale in aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, o che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza o dalle angolazioni necessarie sarà elevata una sanzione da **Euro 173,00 a 694,00**, come determinata ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada.
2. Nei casi di inadempienza con conseguente verificarsi di condizioni di pregiudizio e di pericolo per la salute pubblica accertate dagli organi di Polizia, si procederà, a carico degli inadempienti, con denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contenente le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o, comunque, dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di notifica o conoscenza dell'atto.
4. La presenza di insetti e di animali nocivi, in particolare zecche, zanzare, vespe e ratti, dovrà essere tempestivamente segnalata all'Ufficio di Polizia Locale per l'avvio della procedura di segnalazione e richiesta di intervento alla A.S.L. di Cagliari e al Centro Anti insetti, che provvederà ad eseguire, per la salvaguardia dell'igiene pubblica, la disinfestazione o la derattizzazione necessaria per l'eliminazione mirata del focolaio sia negli spazi aperti che negli edifici pubblici.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia:

- **reso pubblico** con l'affissione all'Albo Pretorio Comunale;
- **pubblicizzato** tramite inserimento sul sito internet del Comune;

DEMANDA

Alla Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri di San Nicolò Gerrei, alla Stazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di San Nicolò Gerrei, ai servizi di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, il controllo sull'osservanza delle norme contenute nel presente provvedimento, che entrerà in vigore con decorrenza immediata.

IL SINDACO

Stefano Soro